

- della residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,
- di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,
- ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

In aggiunta, può essere competente la corte dello Stato Membro:

- dinnanzi al quale compare il convenuto,
- dove si trovano beni immobili di uno o di entrambi i coniugi, nel quale caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili,
- che risulta sufficientemente collegato nel caso in cui un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

Legge applicabile. I partner **possono scegliere** di applicare la legge:

- dello Stato dove entrambi o anche solo uno di essi abbia la residenza abituale,
- dello Stato la cui cittadinanza abbiano entrambi, o anche uno solo di essi, al tempo della conclusione dell'accordo.
- dello Stato dove è stata registrata l'unione



In **assenza di scelta**, di regola può venire applicata la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita oppure la legge di uno Stato diverso, se tale Stato attribuisce effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata.

La legge applicabile si applica a prescindere dal fatto che si tratti o no della legge di uno Stato Membro e a prescindere dall'ubicazione dei beni.

Riconoscimento ed esecuzione. La decisione presa in uno Stato membro è **automaticamente riconosciuta** negli altri Stati membri. Benché la corte non possa mai riesaminare una decisione di un altro Stato Membro nel merito, può per converso **rifiutare il riconoscimento** se:

- è contraria all'ordine pubblico,
- è stata emanata nei confronti di un convenuto contumace oppure se il convenuto contumace non aveva il tempo utile e le modalità tali da consentirgli di presentare la propria difesa,
- è incompatibile con una decisione precedente.

Una volta dichiarata esecutiva, la decisione può essere **eseguita** in qualsiasi altro Stato membro. La dichiarazione di esecutività si ottiene a seguito della produzione della documentazione necessaria e può essere revocata in fase di appello per gli **stessi motivi** che ne impediscono il riconoscimento.

Leggi di più sul tuo patrimonio familiare transnazionale!

Scopri quale corte è competente a decidere e quale è la legge applicabile!

Apprendi come far valere la tua decisione negli altri Stati Membri dell'UE!



PERSONALIZED SOLUTION IN EUROPEAN FAMILY AND SUCCESSION LAW

L'Unione europea ha adottato tre Regolamenti che disciplinano vari aspetti patrimoniali delle famiglie transnazionali e cioè i regimi patrimoniali dei coniugi, i regimi patrimoniali delle unioni registrate e le successioni. La necessità di regolare i rapporti patrimoniali nella famiglia deriva dall'aumento del numero di famiglie e coppie che circolano all'interno dell'Unione. Tali Regolamenti non offrono un quadro di diritto sostanziale comune a tutti i sistemi giuridici nell'UE: permangono infatti soluzioni differenziate quanto alle regole sostanziali in materia di diritto di famiglia e delle successioni da paese a paese dell'Unione. Prevedono tuttavia regole uniformi in materia di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione. Questi Regolamenti europei, trattando di questioni relative al patrimonio delle famiglie transnazionali, sono volti a semplificare aspetti di gestione del patrimonio, di divisione in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione registrata oppure in caso di morte di un membro della famiglia.

Aiutateci a raccogliere informazioni utili compilando il questionario PSEFS disponibile online ed anonimo rivolto alle coppie transnazionali:

<http://survey2.cs.unicam.it/limesurvey/index.php/584535?lang=it>

Partner del Progetto



Personalized Solution in European Family and Succession Law
800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017



The content of this leaflet represents the views of the authors only and is their responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for the use that may be made of the information it contains.

Sito web
euro-family.eu

Contatto
info@euro-family.eu



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union (2014-2020)



PERSONALIZED SOLUTION
IN EUROPEAN FAMILY AND
SUCCESSION LAW

Il patrimonio della famiglia nell'Unione europea

LEGGI E SCOPRI DI PIÙ SULLE NOVITÀ
LEGISLATIVE NEL DIRITTO DELL'UE!

SUCCESSIONI
REGIMI PATrimonIALI DEI CONIUGI
REGIMI PATrimonIALI DELLE UNIONI REGISTRATE

Regolamento in materia di successioni

Il Regolamento in materia di successioni si applica alle successioni **dei beni delle persone decedute** alla data o dopo il 17 agosto 2015, nel caso in cui il procedimento sia attivato dinanzi ad una corte di uno Stato Membro dell'UE, fatta eccezione per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito dove tale Regolamento non trova applicazione. L'intento è quello di garantire che le successioni transnazionali vengano decise dinanzi ad un'unica autorità e che vengano assoggettate ad un'unica legge applicabile.

Giurisdizione. In forza della regola generale, la giurisdizione spetta alla corte dello Stato Membro della **residenza abituale**, che il de cuius aveva al momento della morte. Tuttavia, le parti interessate possono stabilire che nel caso in cui il de cuius abbia scelto la legge applicabile alla sua successione, la corte competente a decidere sia di quello stato.

In aggiunta, il Regolamento in materia successoria prescrive che a certe condizioni sono competenti le corti dei seguenti Stati membri:

- lo Stato Membro della corte dinanzi alla quale le parti siano comparse,
- lo Stato Membro dove si trovino i beni dell'eredità,
- lo Stato Membro che abbia sufficiente collegamento con la successione,
- lo Stato Membro della residenza abituale di qualsiasi persona che possa rendere un dichiarazione di accettazione dell'eredità,
- lo Stato Membro della residenza abituale delle parti oppure dove i beni sono individuati oppure un'altra corte che risulti adeguata.



Legge applicabile. In forza della regola generale, la legge applicabile all'intera successione è la legge dello Stato della **residenza abituale** del de cuius al tempo della morte. Tuttavia, la persona **può scegliere** l'applicazione della legge dello Stato della sua **nazionalità** al tempo della morte. A certe condizioni, si può applicare anche la legge dello Stato con il quale il de cuius aveva **collegamenti manifestamente più stretti**. Può venire applicata anche la legge di uno Stato non membro dell'UE.

Riconoscimento ed esecuzione. Una decisione in un procedimento successorio di uno Stato membro è **automaticamente riconosciuta** negli altri Stati membri. Benché la corte non possa mai riesaminare una decisione di un altro Stato Membro nel merito, può per converso **rifiutarne il riconoscimento** se:

- è contraria all'ordine pubblico,
- se è stata emanata nei confronti di un convenuto contumace oppure se il convenuto contumace non aveva il tempo utile e le modalità tali da consentirgli di presentare la propria difesa,
- incompatibile con una decisione precedente.

Una volta dichiarata esecutiva, la decisione può essere **eseguita** in qualsiasi altro Stato membro. La dichiarazione di esecutività si ottiene a seguito della produzione della documentazione necessaria e può essere revocata in fase di appello per gli **stessi motivi** che ne impediscono il riconoscimento.

Certificato successorio europeo. Il CSE è un documento rilasciato dall'autorità competente alla successione ed il suo contenuto è stabilito dal Regolamento. Il CSE è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità. Una volta rilasciato, il CSE è **automaticamente riconosciuto** in tutti gli altri Stati Membri. L'utilizzo del CSE non è obbligatorio.

Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi

Il Regolamento sui regimi patrimoniali tra coniugi si occupa dei regimi patrimoniali nei matrimoni transnazionali a partire dal 29 gennaio 2019, dinanzi ad un'autorità competente in uno Stato Membro nel quale è in forza questo regolamento.

Gli Stati Membri che in questo momento partecipano sono 18: Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Cechia, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia e Cipro. Gli altri Stati Membri possono unirsi in qualsiasi momento. Infatti, l'Estonia ha notificato la propria intenzione ad aderirvi.

applicazione del Regolamento europeo n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis), quella stessa corte avrà giurisdizione anche per decidere sulle questioni patrimoniali riguardanti tale famiglia.

In altre situazioni, le parti possono **stabilire la giurisdizione** dello Stato Membro la cui legge è applicabile oppure anche dello Stato Membro in cui è stato celebrato il matrimonio come di un altro Stato Membro ancora. Se non vi è un accordo in questo senso, la giurisdizione per i regimi patrimoniali della famiglia spetta alla corte dello Stato Membro:

- dove i coniugi hanno la loro residenza abituale al momento in cui viene adita la corte,
- dove si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,
- dove si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,
- di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

In aggiunta, può essere competente la corte dello Stato Membro:

- dinanzi al quale compare il convenuto,
- dove si trovano beni immobili di uno o di entrambi i coniugi, nel quale caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili,
- che risulta sufficientemente collegato nel caso in cui un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

Legge applicabile. I coniugi possono **scegliere** di applicare la legge dello Stato, dove entrambi, o anche solo uno di essi, abbia la **residenza abituale**, oppure la legge dello Stato la cui cittadinanza abbiano entrambi, o anche uno solo di essi, al tempo della conclusione dell'accordo. In **assenza di scelta**, può venire applicata, *inter alia*, la legge dello Stato:

- della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio,
- della comune cittadinanza dei coniugi al tempo della conclusione del matrimonio,
- con il quale i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

Giurisdizione. In alcuni casi la giurisdizione in materia di regime patrimoniali risulta essere accessoria rispetto ad altri procedimenti. Così, se la corte di uno Stato Membro decide in materia di successione di un coniuge in applicazione del Regolamento in materia di **successioni**, quella stessa corte sarà chiamata a decidere anche dei profili patrimoniali tra i coniugi. Similmente, se la corte di uno Stato Membro è chiamata a decidere sul **divorzio**, la **separazione legale** o l'annullamento **del matrimonio** in

La legge applicabile si applica a prescindere dal fatto che si tratti o no della legge di uno Stato Membro e a prescindere dall'ubicazione dei beni.



Riconoscimento ed esecuzione. La decisione presa in uno Stato membro è **automaticamente riconosciuta** negli altri Stati membri. Benché la corte non possa mai riesaminare una decisione di un altro Stato Membro nel merito, può per converso **rifiutarne il riconoscimento** se:

- è contraria all'ordine pubblico,
- è stata emanata nei confronti di un convenuto contumace oppure se il convenuto contumace non aveva il tempo utile e le modalità tali da consentirgli di presentare la propria difesa,
- è incompatibile con una decisione precedente.

Una volta dichiarata esecutiva, la decisione può essere **eseguita** in qualsiasi altro Stato membro. La dichiarazione di esecutività si ottiene a seguito della produzione della documentazione necessaria e può essere revocata in fase di appello per gli **stessi motivi** che ne impediscono il riconoscimento.

Regolamento sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate

Tale Regolamento si occupa degli effetti patrimoniali delle unioni registrate a partire dal 29 gennaio 2019, dinanzi ad un'autorità competente in uno Stato Membro nel quale è in forza questo regolamento.

Gli Stati Membri che in questo momento partecipano sono 18: Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Cechia, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia e Cipro. Gli altri Stati Membri possono unirsi in qualsiasi momento. Infatti, l'Estonia ha notificato la propria intenzione ad aderirvi.

Giurisdizione. In alcuni casi la giurisdizione in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate risulta essere accessoria rispetto ad altri procedimenti. Così, se la corte di uno Stato Membro decide in materia di **successione** di un coniuge in applicazione del Regolamento in materia di successioni, quella stessa corte sarà chiamata a decidere anche dei profili patrimoniali delle unioni registrate. Similmente, se la corte di uno Stato Membro è chiamata a decidere sulla **dissoluzione o l'annullamento di un'unione registrata**, quella stessa corte avrà giurisdizione anche per decidere sulle questioni patrimoniali riguardanti tale unione.

In altre situazioni, le parti possono stabilire la giurisdizione dello Stato Membro la cui legge è applicabile, oppure anche dello Stato Membro in cui è stata registrata l'unione.

Altrimenti la giurisdizione per i regimi patrimoniali della famiglia spetta alla corte dello Stato Membro:

- dove si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,
- dove si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale,